



# Comune di FIANO

Città Metropolitana di Torino

---

## Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 22 del 30 giugno 2020

---

**Oggetto: Imposta Municipale Unica (Nuova IMU). Determinazione aliquote per l'anno 2020.**

---

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **TRENTA** del mese di **GIUGNO** alle ore diciotto e minuti sedici nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
1. CASALE Luca - Sindaco	Si
2. GATTI Marco - Consigliere	Si
3. SFORZA Rosaria Rita - Vice Sindaco	Si
4. ARISI Monica - Assessore	Si
5. ZAMBOTTO Laura - Consigliere	Si
6. FEROGLIA Gesmina - Consigliere	Si
7. GATTI Giancarlo - Consigliere	Si
8. PREZIOSO Sabina - Consigliere	Si
9. NOE' Francesca - Consigliere	Si
10. CASTAGNO Aldo - Consigliere	Si
11. COLOMBATTO Martina - Consigliere	No
<i>Totale Presenti: 10</i>	
<i>Totale Assenti: 1</i>	

---

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr.ssa Maria Margherita LAPAGLIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASALE Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

<i>Parere</i>	<i>Esito</i>	<i>Data</i>	<i>Responsabile</i>
REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole	01/06/2020	dr.ssa Monica BUSSONE
RG - REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	01/06/2020	dr.ssa Monica BUSSONE

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 19 in data 01/06/2020**  
ad oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (NUOVA IMU) .Determinazione aliquote per l'anno 2020**

---

Premesso che il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, hanno previsto l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Preso atto che l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istituivano l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamata la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Legge di Stabilità 2020 (pubblicata in G.U. Serie Generale n. 304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) con la quale è stato stabilito che, *"a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*.

Atteso che, con l'abolizione della IUC, viene di fatto abolita la componente TASI - Tributo per i Servizi Indivisibili con conseguente unificazione IMU-TASI nella "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina.

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili.

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU e che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 ‰, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU.

Stabilito che l'aliquota base è fissata nella misura dell'8,6 ‰, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari al 7,6 ‰;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino al 10,6 ‰, con possibilità di raggiungere il valore dell'11,4 ‰ qualora avesse applicato la maggiorazione TASI, e con facoltà di ridurle fino all'azzeramento;

Richiamati:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, relativa alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 5 ‰, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dell'1 ‰, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dell'1 ‰, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 2,5 ‰ o di diminuirla fino all'azzeramento e considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022;
- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 7,6 ‰, con aumento fino al 10,6 ‰ o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dell'8,6 ‰, di cui la quota pari al 7,6 ‰ è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino al 10,6 ‰ o diminuirla fino al limite della quota riservata allo Stato;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari all'8,6 ‰, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino al 10,6 ‰ o di diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima del 10,6 ‰ di cui al comma 754, fino all'11,4 ‰, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;
- il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, la delibera di approvazione delle aliquote dovrà essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote.

Dato atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021 essendo parte integrante della delibera con cui saranno approvate le aliquote dell'imposta comunale.

Sottolineato che, ai sensi del comma 755 soprarichiamato, potrà essere applicata l'aliquota aggiuntiva dello 0,8 ‰ (ex maggiorazione TASI) solo per gli immobili diversi dall'abitazione principale e da altre tipologie specifiche e che pertanto restano escluse le prime case di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9), gli "immobili-merce" e gli immobili di categoria catastale D.

Riscontrato pertanto che l'aliquota relativa alle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 non potrà essere quella relativa alla somma delle precedenti aliquote IMU e TASI (2,70 + 3,90), ma dovrà essere contenuta nella misura del 6 ‰ con conseguente perdita di gettito rispetto all'esercizio precedente.

Evidenziato ancora che, con l'operazione di accorpamento delle due aliquote IMU e TASI, la quota 30% TASI (precedentemente non corrisposta dall'occupante residente) ora verrà comunque versata dal proprietario, con modesto incremento di gettito che però è già stato recuperato dallo Stato sulle attribuzioni per Fondo di Solidarietà Comunale 2020 (punto C6 - Rettifica 2020 per Abolizione ristoro TASI Inquilini).

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno prevedendone

l'inserimento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari.

Preso atto che l'art. 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 recita: *"A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993..."* e che pertanto nel territorio comunale dal 1° gennaio 2016 sono nuovamente esenti i terreni agricoli identificati catastalmente dal foglio 1 al foglio 15.

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*.

Dato atto che con propria deliberazione n. 21 in data odierna è stato approvato il nuovo "Regolamento sull'Imposta Municipale Propria (IMU)" con applicazione dal 1° gennaio 2020.

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13 dicembre 2019 "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020" (G.U. Serie Generale n. 295 del 17/12/2019)
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 28 febbraio 2020 "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020" (G.U. Serie Generale n. 50 del 28/2/2020)
- l'art. 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020 come convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 che proroga ulteriormente alla data del 31 luglio 2020 i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 e delle relative tariffe ed aliquote di imposta.

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 5 febbraio 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per gli esercizi finanziari 2020/2022
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 5 febbraio 2020, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio pluriennale 2020/2022
- le tariffe approvate con il presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti previsti in entrata relativi all'Imposta Municipale propria (IMU) per il triennio 2020/2022

Ritenuto, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, di disporre ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. b) della Legge 160/2019 che, in caso di oggettiva difficoltà economico-finanziaria determinata dall'attuale emergenza sanitaria, il contribuente potrà differire il pagamento dell'acconto IMU per l'anno 2020 ed effettuare il versamento entro il 16 dicembre 2020.

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Visto altresì l'art. 13, commi 6 e 7 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legg 22 dicembre 2011, n. 214 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza nella determinazione delle aliquote I.M.U.;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- la Legge 145/2018 e 160/2019;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267/2000;

### SI PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020:

<i>Tipologia immobile</i>	<i>IMU</i>	
	<i>Aliquota per mille</i>	<i>Detrazione</i>
Regime ordinario dell'imposta applicabile ai fabbricati e a tutte le casistiche eventualmente non riportate nell'elenco sottostante	9,60	
Unità abitativa adibita ad abitazione principale in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7)	<i>Non imponibile ai sensi dell'art. 1, comma 740, della legge 160/2019</i>	
Unità abitativa adibita ad abitazione principale in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	6,00	€ 200,00
Unità abitativa non assimilata ad abitazione principale, ma comunque concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7), che non abbia usufruito della riduzione al 50% della base imponibile prevista all'articolo 1, comma 747, lett. c), della Legge 160/2019	7,60	
Immobili a destinazione speciale di categoria D, con la sola esclusione dei fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola (cat. D/10) ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557	10,60 <small>7,60 all'Erario 3,00 al Comune</small>	
Fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola (cat. D/10) ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557	1,00	
Unità abitativa (categorie catastali da A/1 a A/9) agibile, sfitta ed inutilizzata per l'intero anno solare per la quale viene richiesta l'esenzione TARI	10,60	

<i>Tipologia immobile</i>	<i>IMU</i>	
	<i>Aliquota per mille</i>	<i>Detrazione</i>
Alloggio locato a nucleo familiare in difficoltà economiche che usufruisca (o che comunque posseda i requisiti per averne diritto) del contributo economico continuativo da parte del CIS (rilevabile da relazione dell'assistente sociale)	4,00	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00 (1)	
Immobili concessi in comodato gratuito al comune per i propri usi istituzionali (art. 1, comma 777, lett. e), della Legge 160/2019)	0,00	
Aree fabbricabili	9,60	
Terreni agricoli localizzati dal foglio di mappa XVI al XXI (i terreni agricoli dal foglio I al foglio XV sono esenti da IMU)	7,60	

Di specificare:

- (1) Nel merito dei "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati" si precisa che, non essendo il fabbricato assoggettato a imposta, continua a doversi corrispondere l'IMU sulla correlata porzione di terreno edificabile.

Di dare atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020

Di stabilire, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, di disporre ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. b) della Legge 160/2019 che, in caso di oggettiva difficoltà economico-finanziaria determinata all'attuale emergenza sanitaria, il contribuente potrà differire il pagamento dell'acconto IMU per l'anno 2020 ed effettuare il versamento entro il 16 dicembre 2020.

Ai fini della pubblicazione sull'apposito sito del Ministero dell'economia e delle Finanze, la presente deliberazione - ai sensi del comma 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - sarà trasmessa per via telematica mediante inserimento nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale.

Relatore: Luca Casale – Sindaco

Per la relazione del Sindaco si fa espresso riferimento alla registrazione digitale CC20200630.

Poiché nessun consigliere chiede la parola,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione presentata per l'approvazione.

Dato atto che la presente proposta è stata oggetto di esame nella Commissione Consiliare Bilancio in data 26.06.2020.

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0

### **DELIBERA**

Approvare la proposta del Servizio Finanziario n. 19 in data 01/06/2020 soprariportata

Del che si è redatto il presente verbale

*Il Presidente*  
**CASALE Luca**

---

*Documento firmato digitalmente*

*Il Segretario Comunale*  
**dr.ssa Maria Margherita LAPAGLIA**

---

*Documento firmato digitalmente*